

Esente da bollo in forza dell'art. 27-bis tabella allegato B D.P.R. 642/1972. -----

N.29404/11359 di Repertorio. -----

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI -----

REGISTRATO A VARESE

----- ASSOCIAZIONE -----

il 4 DICEMBRE 2015

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

al N. 30766

L'anno duemilaquindici - 2015 - -----

serie 1T

in questo giorno di sabato 28 - ventotto - -----

esatti € 200

del mese di novembre -----

di cui:

alle ore 14,30 - quattordici e trenta - -----

€ / TRAS.

In Varese, in Via Crispi n.4, nella Sede Operativa dell'Associazione "Anffas

Onlus di Varese", -----

avanti a me Dottor Guglielmo Piatti, Notaio in Varese, iscritto presso il Collegio

Notarile di Milano: -----

si è personalmente costituito il Signor: -----

= BANO PAOLO, nato a Varese (VA) il 22 febbraio 1965, domiciliato per la carica

in Varese (VA) presso la sede dell'Associazione, in Via Cairoli n. 13; -----

- cittadino italiano, -----

- della cui identità personale io Notaio sono certo il quale dichiara di intervenire al

presente atto esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo

dell'Associazione: -----

"l'Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Anffas (A.N.F.F.A.S.) - ONLUS di Varese", -----

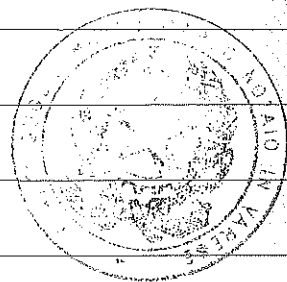
in breve denominata anche: -----

----- "Anffas Onlus di Varese" -----

con sede legale in Varese (VA), Via Cairoli n. 13, -----

- Codice fiscale: 95048090120; -----	- che sono presenti sei membri del Consiglio direttivo oltre al presidente; -----
- Associazione iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS; -----	- che dei revisori dei conti è presente solo Gianluca Gracilla; -----
- iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione	- che sono presenti tutti i tre membri del Consiglio dei probiviri; -----
Lombardia con il N.2523 in data 15 maggio 2012; -----	- chiamato me Notaio, d'accordo con tutti i presenti, a fungere da segretario, ----
----- richiede me Notaio -----	----- D I C H I A R A -----
di far constare per atto pubblico lo svolgimento dell'Assemblea straordinaria	pertanto validamente costituita l'assemblea dei soci della suddetta Associazione
dei soci della suddetta Associazione, convocati in seconda adunanza in questo	per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno sopra menzionato. -----
giorno e luogo alle ore 14.30 - quattordici e trenta - al fine di discutere sul seguente	Il Presidente espone le ragioni per cui è opportuno trasferire la sede sociale
----- ORDINE DEL GIORNO: -----	dalla attuale di Varese (VA), Via Ernesto Cairoli n. 13, alla nuova di Varese (VA),
Per la parte straordinaria: -----	Via Crispi n. 4, con locali sicuramente più funzionali degli attuali, che comunque la
1) Proposta di approvazione di modifica statutaria per cambio sede legale in Via	proprietà ha messo in vendita. -----
Crispi n.4 - Varese. -----	Quindi l'assemblea, dopo breve discussione, -----
Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto che l'assemblea di cui trattasi si	delibera all'unanimità di: -----
svolge e delibera come alle risultanze del presente verbale. -----	trasferire la sede legale dell'Associazione in Varese (VA), Via Crispi n.4. -----
Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 10^ del vigente Statuto Sociale, il	Resta pertanto modificato l'articolo 2^ del vigente Statuto Sociale che assume la
Comparente Signor Bano Paolo, suindicato, Presidente del Consiglio Direttivo	seguinte nuova veste: -----
dell'Associazione, il quale -----	"Articolo 2 - SEDE -----
----- C O N S T A T A T O -----	L'Associazione ha sede legale in Varese (VA), Via Crispi n. 4; l'associazione
- che l'Assemblea venne convocata nella forma e nei termini previsti dallo Statuto	esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Lombardia." -----
Sociale; -----	Rimangono invariati tutti gli altri articoli. -----
- che la prima convocazione per l'Assemblea straordinaria (in data 27 novembre	----- =,=,= -----
2015 alle ore 12 - dodici) è andata deserta; -----	Viene allegato al presente atto sotto la lettera = A =, debitamente firmato dal
- che sono presenti in proprio e per deleghe (che il Presidente dichiara valide ed	comparente e da me Notaio il testo integrale dello statuto sociale nella sua
acquisisce agli atti sociali) numero 76 - settantasei - soci su 282 -	redazione aggiornata con la modifica di cui sopra. -----
duecentottantadue - aventi diritto al voto; -----	----- =,=,= -----

Il Comparente e tutti gli intervenuti dispensano espressamente me Notaio	ALLEGATO = A = INSERTO NELLA MATRICE N.29404/11359 DI REPERTORIO.
dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza. -----	----- =,=,= -----
----- =,=,= -----	----- STATUTO -----
Null'altro essendovi a deliberare la presente assemblea viene sciolta essendo le	----- ANFFAS - ONLUS di Varese -----
ore 14,50 - quattordici e cinquanta -. -----	----- ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE -----
----- =,=,= -----	----- CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE DI VARESE -----
Di questo verbale ho io Notaio dato lettura al	----- =,=,= -----
Comparente che lo approva e lo conferma. -----	Titolo primo: Sede, fini e risorse economiche -----
Consta di 2 - due - fogli dattiloscritti per pagine 4 - quattro - e parte della -	Art. 1 Costituzione -----
quinta - da persona di mia fiducia e sotto mia cura, e da me Notaio completato. --	Art. 2 Sede -----
F.TO = PAOLO BANO = -----	Art. 3 Finalità e attività -----
F.TO = GUGLIELMO PIATTI NOTAIO (L.S.) = -----	Art. 3.1 Obblighi connessi all'appartenenza ad Anffas Onlus -----
IL TENORE DELL'INSERTO ALLEGATO E' IL SEGUENTE: -----	Art. 4 Risorse economiche -----
	Titolo secondo: Soci -----
	Art. 5 Soci -----
	Art. 5 bis Onorificenze -----
	Art. 6 Cessazione qualità di socio -----
	Titolo terzo: Organi Sociali -----
	Art. 7 Organi dell'Associazione -----
	Art. 7 bis Cariche sociali -----
	Art. 8 Assemblee: convocazioni -----
	Art. 9 Assemblee: quorum costitutivi e deliberativi -----
	Art. 10 Assemblee: poteri -----
	Art. 11 Consiglio Direttivo: composizione -----
	Art. 12 Consiglio Direttivo: funzionamento -----



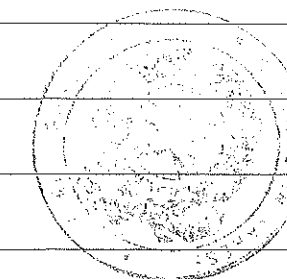
[Handwritten signature]

Art. 13 Consiglio Direttivo: poteri -----
Art. 14 Consiglio Direttivo: decadenza del Consigliere -----
Art. 15 Presidente -----
Art. 16 Collegio dei Revisori dei Conti -----
Art. 17 Collegio dei Probiviri -----
Titolo quarto: Norme Amministrative -----
Art. 18 Bilancio ed avanzi di gestione -----
Art. 19 Durata dell'Associazione -----
Art. 20 Scioglimento -----
Art. 21 Regolamento -----
Art. 22 Norme di rinvio -----
Art. 23 Norma transitoria di attuazione -----
----- =,=,= -----
TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE -----
Articolo 1 - COSTITUZIONE -----
Ai sensi della Legge 383/00 è costituita: -----
"l'Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale
Anffas (A.N.F.F.A.S.) – ONLUS di Varese", -----
in breve denominabile anche: -----
----- "Anffas Onlus di Varese" -----
Tale denominazione o la denominazione abbreviata "Anffas Onlus di
Varese", sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al
pubblico. -----
L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria
struttura Anffas Onlus, come determinato nello Statuto dell'Anffas Onlus Nazionale.

Articolo 2 - SEDE -----
L'Associazione ha sede legale in Varese (VA), Via Crispi n. 4;
l'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione
Lombardia. -----
Articolo 3 - FINALITA' E ATTIVITA' -----
L'Associazione svolge attività di utilità sociale a favore dei soci e dei terzi,
ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, e le cariche sono gratuite.
Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di promozione sociale, in campo:
sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo,
sportivo-ludicomotorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del
tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore
di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle
loro famiglie, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e
tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. -----
L'Associazione persegue il proprio scopo anche attraverso lo sviluppo di
attività atte a: -----
a) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e
Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel
rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 19 dello Statuto di
Anffas Nazionale; -----
b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo,
amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari; --
c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la
riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie
ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed

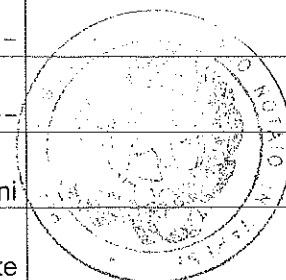
operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità; -----
d) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso il percorso di "presa in carico"; -----
e) promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado, non a livello professionale; -----
f) formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali svolte dall'Associazione; -----
g) promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi-ludico/motori - pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può avvenire anche attraverso la promozione, la partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato; -----
h) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano prioritariamente i temi afferenti alla disabilità; -----
i) assumere, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva e/o relazionale, da soli non sanno o non possono rappresentarsi. -----

Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali. -----
Promuovere la formazione di persone che intendano acquisire competenze necessarie per esercitare attività di volontariato in ogni ambito ove venga tutelata la disabilità intellettiva e/o relazionale. -----
L'Associazione potrà comunque avvalersi della collaborazione di persone che prestano la loro opera a puro titolo di volontariato. -----
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse. -----
ARTICOLO 3.1 - OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS -----
Le attività di cui all'art. 3 sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da Anffas Nazionale. -----
L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni Locali Socie e sovra-regionali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune. -
L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione, esclusivamente il marchio Anffas, registrato il 22.2.2000 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n. 00897458, così come fornito dall'Anffas Onlus Nazionale nei modi e nei termini determinati



dalla stessa e così come disposto dall'art. 4 bis dello statuto di Anffas Nazionale. -----
Nell'eventualità di esclusione o recesso da socio di Anffas Onlus il diritto
all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà
cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo. -----
L'Associazione locale si obbliga all'osservanza dell'atto costitutivo, dello
Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali
dell'Anffas Nazionale nonché a garanzia primaria degli utenti a: -----
1) adottare una carta dei servizi conforme allo schema tipo predisposto da Anffas
Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità; -----
2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo
predisposto da Anffas Onlus; -----
3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la
somma di euro 516.457, attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di
almeno 1 (uno) revisore contabile iscritto nel relativo albo; -----
4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Onlus
Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura Anffas
aventi forma di Onlus conformemente a quanto previsto nell'art.20; -----
5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle
Associazioni locali socie del territorio della Regione di riferimento; -----
6) inquadrare l'eventuale personale, assunto in conformità alla vigente normativa,
secondo CCNL Anffas onlus nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico
per i Servizi convenzionati o accreditati secondo il CCNL Anffas Nazionale; -----
7) fornire ad Anffas Onlus Nazionale l'elenco degli autonomi enti promananti e/o
collegati, aggiornandolo ogni anno; -----
8) versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e

nei termini definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale. -----
L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali
fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, etc. e/o
parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi, utili per il
perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per tali enti, anche ai fini della richiesta
dell'attribuzione del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal
Regolamento Generale di Anffas Nazionale. -----
Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE -----
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili,
nonché da un fondo di garanzia di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zero
zero). -----
Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da: -----
- quote associative; -----
- contributi dei soci; -----
- contributi di privati; -----
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni
pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti; -----
- contributi di organismi internazionali; -----
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali; -----
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività
istituzionali; -----
- qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive direttamente
connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle
stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni; -----



- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale. -----
I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi
nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di
recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione
di quanto versato alla Associazione stessa. -----
I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non
creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a
titolo particolare, né per successione a titolo universale. -----
----- TITOLO SECONDO: SOCI -----
Articolo 5 - SOCI -----
I soci si distinguono in: -----
ORDINARI: -----
sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori,
curatori ed amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o
relazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta. -----
Per singola persona con disabilità il numero dei soci collegati non può
essere superiore a tre. -----
La qualifica di Socio ordinario non viene meno con il decesso della
persona con disabilità. -----
AMICI: -----
Sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita
dell'Associazione da almeno un anno, i soci amici sono iscrivibili nel limite del 30%
(trenta per cento) del numero complessivo degli associati stessi. -----
L'attività istituzionale ed associativa del socio è svolta in base al principio
della solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite. -----

Gli aspiranti soci devono presentare apposita domanda al Consiglio
Direttivo nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto
dell'Associazione. -----
L'ammissione a socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo
e dalla contestuale iscrizione nel libro soci. -----
Ad ogni socio successivamente all'iscrizione dovrà essere consegnata una
tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto
dall'Anffas Onlus Nazionale. -----
Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale,
deliberata dall'Assemblea dei soci e da versarsi con le modalità fissate con
delibera del Consiglio Direttivo. -----
Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo ai soci in regola con il pagamento
della quota associativa per l'anno in corso. -----
I soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere
informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale
partecipazione. -----
I soci hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione. -
I soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei
regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in
conformità alle norme statutarie. -----
Articolo 5 bis - SOCI ONORARI -----
L'Assemblea dei Soci può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il
riconoscimento dell'onorificenza di "Socio Onorario" a persone che hanno reso
notevoli servizi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a
sostegno dell'Associazione stessa. Il riconoscimento di "Socio Onorario" ha valore

meramente onorifico. -----
Articolo 6 - CESSAZIONE DALLA QUALITA' DI SOCIO -----
L'appartenenza all'Associazione cessa: -----
a) per decesso; -----
b) per recesso che deve essere comunicato, per iscritto, al Consiglio Direttivo; ----
c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum
deliberativo dei 2/3 dei Componenti del Consiglio in carica, per i seguenti casi: ----
- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale, che persista per oltre sei
mesi dell'anno in corso; -----
- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da
arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli
obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e degli eventuali
regolamenti e deliberati nonché per gravi e comprovati motivi. -----
La decisione di esclusione di un socio per gravi motivi deve essere
sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione utile. -----
Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al socio di ricorrere al
Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso. -----
TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI -----
Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -----
Gli organi dell'Associazione sono: -----
1) l'Assemblea dei Soci; -----
2) il Consiglio Direttivo; -----
3) il Presidente; -----
4) il Collegio dei Revisori dei Conti; -----
5) il Collegio dei Probiviri. -----

Articolo 7 Bis - CARICHE SOCIALI -----
Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di
Revisore dei conti e di Proboviro alle quali possono accedere anche i non soci. Il
mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e
viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto
dell'art. 2391 C.C. -----
Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente eletto che,
senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive. -----
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi
sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle
spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal
Consiglio Direttivo. -----
Articolo 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI -----
Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta,
delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda
convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. -----
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo
nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio di competenza
dell'Associazione, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. -----
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno: -----
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione
del rendiconto consuntivo; -----
entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per
l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo. -----
L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e

comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi
diritto di voto. -----
La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito
avviso personale, inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax,
telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima della data
prescelta per l'assemblea in prima convocazione, ad eccezione di quanto previsto
nel successivo articolo 20 per lo scioglimento dell'associazione. -----
L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità
dei soci. -----
Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati,
anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto
dalle vigenti norme. -----
Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti delle quote
sociali. -----
Articolo 9 – ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -----
L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita
con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e, in seconda
convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima), è regolarmente
costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati. Ogni socio può
intervenire all'assemblea con non più di due deleghe. -----
L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente
costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e in
seconda convocazione, (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima), è
regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati. -
L'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione, delibera

con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti. -----
Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera con il voto
favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci presenti. -----
Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio,
l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati. -----
Ciascun socio può votare per non più della metà più uno dei componenti
da eleggere per ogni carica associativa. -----
La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente
e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali. -----
Articolo 10 - ASSEMBLEE: POTERI -----
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso
di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea
è presieduta da uno dei soci, su designazione della maggioranza dei soci aventi
diritto di voto. -----
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario per la redazione del
verbale e tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni. -----
Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e
stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni. -----
L'Assemblea ordinaria: -----
1. elegge il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e
componente del Consiglio Direttivo; -----
2. definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti
previsti dall'art. 11; -----
3. delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e

	sui regolamenti per il suo funzionamento; -----
4. stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative; -----	
5. approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il rendiconto consuntivo; -----	
6. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri; -----	
7. elegge il rappresentante dei soci all'Assemblea Nazionale di Anffas Onlus con le modalità definite nel regolamento; -----	
8. delibera obbligatoriamente l'adozione della carta dei servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità allo schema predisposto da Anffas nazionale; -	
9. delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria. -----	
Previa delibera dell'Assemblea l'Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di una eventuale liquidazione può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'assemblea dei soci, anche attivare le procedure liquidatorie.	
Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE -----	
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri, (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente. -----	
I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza. -----	
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei	

Revisori dei Conti, con voto consultivo, possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto: -----	
1. il Presidente del Collegio dei Probiviri; -----	
2. i coordinatori delle commissioni di lavoro; -----	
3. qualsiasi persona, che per competenze o compiti scientifici o amministrativi, sia stata invitata dal Presidente stesso. -----	
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. -----	
Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili. -----	
Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO -----	
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica. -----	
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione. -----	
Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione. -----	
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto	

favorevole della maggioranza dei presenti. -----	
Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI -----	
Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri di ordinaria e straordinaria	
amministrazione necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la	
gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo Statuto	
espressamente riservati all'Assemblea. -----	
Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o	
incarichi al Presidente, a Consiglieri, a soci o eventualmente a terzi determinando i	
limiti di tale delega; potrà anche conferire procure "ad negotia", determinando i	
limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente	
definiti. -----	
I Regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposte, dal Consiglio	
Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati ai soci ,	
con idonei mezzi. -----	
Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria,	
deve predisporre il bilancio preventivo corredato del programma di attività ed il	
conto consuntivo corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'attività	
svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. -----	
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e	
licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni	
nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e delle norme	
vigenti in materia. -----	
Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento	
dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed	
oneri di massima. -----	

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro. -----	
Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro tempore nei	
consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli	
Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o	
Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi	
associativi. -----	
Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del	
presente statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter	
deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti	
sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, quest'ultimi	
limitatamente ad Enti aventi la qualifica di Onlus facenti parte dell'unitaria struttura	
Anffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie. -----	
Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE -----	
A sostituire uno o più Consiglieri venuti a mancare, per una qualsiasi causa,	
sono chiamati, dal Consiglio Direttivo, i non eletti in ordine di votazione, purché la	
maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente	
eletti dall'Assemblea. -----	
I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato	
dei membri sostituiti. -----	
L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa: -----	
1. per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente; -----	
2. per scadenza del mandato; -----	
3. per decesso; -----	
4. per la perdita della qualifica di socio dell'Associazione; -----	
5. per esclusione, deliberata dai due terzi dei Consiglieri con diritto di voto, in caso	

di comportamenti dei Consiglieri incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa, o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi, comunque, riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.

Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla propria carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive non debitamente giustificate.

Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

Articolo 15 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio, è il capo del personale.

Il Presidente potrà adottare, in caso di necessità ed urgenza, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata

dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

Articolo 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, e di due supplenti, di cui almeno uno iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

I membri effettivi eleggono, al loro interno, un Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non socie dell'Associazione.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del bilancio preventivo e consuntivo.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

Articolo 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità

associative delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e degli
atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita dell'Associazione. -
Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle
parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi. --
Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel
presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. -----
TITOLO 4: NORME AMMINISTRATIVE -----
Articolo 18 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE -----
L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31
dicembre di ogni anno. -----
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di Anffas Onlus, di altri Enti a marchio
Anffas promossi dall'Associazione stessa o di altro soggetto giuridico avente forma
di ONLUS, parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, nel rispetto della propria forma
giuridica. -----
Articolo 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE -----
La durata dell'Associazione è illimitata. -----
Articolo 20 - SCIOGLIMENTO -----
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea
Straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci; l'avviso di
convocazione dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento

dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo
dalla data dell'unica convocazione. -----
Copia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria, riunita per lo
scioglimento dell'Associazione, deve essere inoltrata altresì ad Anffas Onlus
Nazionale ed all'Organismo regionale Anffas di appartenenza. -----
In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo
l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti
ad Anffas Onlus, ad altro soggetto giuridico avente forma di Onlus o conforme alle
vigenti norme relative alla propria forma giuridica, parte dell'unitaria struttura Anffas
Onlus sempre sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'art. 3 comma 189
e successivi della L. 662/96. -----
Articolo 21 - REGOLAMENTO GENERALE -----
Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme
previste nel presente Statuto. -----
Articolo 22 - NORME DI RINVIO -----
Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia
al Codice Civile, alle leggi vigenti in materia di enti associativi, alla disciplina sulle
Onlus o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica. -----
Articolo 23 - NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE -----
Le modifiche apportate alla composizione degli Organi Associativi
entreranno in vigore a far data dal primo rinnovo degli Organi stessi. Fino a tale
data gli Organi Associativi rimangono disciplinati dalle previgenti norme statutarie e
regolamentari. -----
----- =,=,=,= -----
Letto, -----

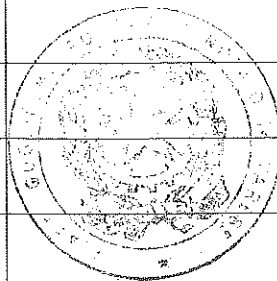
confermato e -----

sottoscritto. --

F.TO = PAOLO BANO = -----

F.TO = GUGLIELMO PIATTI NOTAIO (L.S.) = -----

COPIA COMPOSTA DA N.7..... FOGLI
CONFORME ALL'ORIGINALE.
DEBITAMENTE FIRMATO DALLE PARTI CONTRAENTI
E DA ME NOTAIO:
SI RILASCIÀ PER GLI USI CONSENTITI IN QUESTA FORMA.
VARESE, - 4 DIC. 2015



Guglielmo Piatti